

| | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_CHIRO-FONDO-GARANZIA-PMI_NC | Release 06 |
| | FOGLIO INFORMATIVO | Aggiornato al: | 1° agosto 2022 |
| | MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96" | Fine esercizio: | |

Mutuo Chirografario Garantito Dal Fondo Di Garanzia Medio Credito Centrale Spa (MCC) offerto a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio;
- microimprese e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, qualificabile come cliente al dettaglio.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**

Sito internet: www.bancafucino.it

E-mail: info@bancafucino.it

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: **n. 1458105**

Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:

Cognome:

Iscrizione ad Albi o elenchi:

Numero Delibera Iscrizione all'albo:

Qualifica:

Sede:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____ (firma del cliente) _____

CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"

Finanziamento a medio/lungo termine destinato alle piccole e medie imprese italiane (di seguito PMI) e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia ai sensi della Legge 662/96 e successive modifiche.

L'intervento del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23/12/1996 n. 662 favorisce l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica, direttamente alle banche, a fronte di finanziamenti connessi all'attività d'impresa e di durata superiore ai 36 mesi fino a 10 anni.

È un finanziamento finalizzato a sostenere lo sviluppo delle PMI e delle persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale assistendole:

- negli investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;
- in altre operazioni finanziarie purché direttamente finalizzate all'attività di impresa.

Soggetti beneficiari sono, pertanto, le Piccole e Medie imprese situate sul territorio nazionale, comprese le artigiane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ed alla Raccomandazione della CE 2003/361/CE del 06.05.2003 e valutate economicamente e finanziariamente sane; e le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale

La garanzia offerta dal Fondo Centrale di Garanzia "a prima richiesta" è esplicita, incondizionata ed irrevocabile e interviene anche se l'insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata.

In particolare, la copertura della garanzia diretta opera fino ad un massimo dell'80% delle operazioni di finanziamento alle Piccole e Medie Imprese ubicate in Lazio, Abruzzo e Marche e, in caso di insolvenza, fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero.

L'importo del finanziamento, non deve essere superiore:

| | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_CHIRO-FONDO-GARANZIA-PMI_NC | Release 06 |
| | FOGLIO INFORMATIVO | Aggiornato al: | 1° agosto 2022 |
| | MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96" | Fine esercizio: | |

- al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445),
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività

Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna garanzia reale. Per l'accesso alle garanzie del Fondo Centrale è previsto il pagamento di una commissione al Fondo stesso - calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo - a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate sono mensili.

In caso di inadempimento del beneficiario debitore, trascorsi 60 giorni dall'intimazione di pagamento, i soggetti finanziatori possono richiedere l'attivazione del Fondo.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

Beneficiari (Clientela Target):

Il Mutuo chirografario "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96" offerto dalla Banca è destinato ai seguenti soggetti: PMI (micro, piccole e medie imprese) e persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale, artigianale o professionale (quali professionisti, artigiani e ditte individuali).

IL MUTUO ED I SUOI RISCHI

La variabilità del tasso

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

La garanzia del Fondo con Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI)

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e l'Imprenditore predeterminati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o in chiusura anticipata del finanziamento.

| | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_CHIRO-FONDO-GARANZIA-PMI_NC | Release 06 |
| | FOGLIO INFORMATIVO | Aggiornato al: | 1° agosto 2022 |
| | MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96" | Fine esercizio: | |

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

| | |
|---|---|
| IMPORTO DEL FINANZIAMENTO | € 10.000,00 |
| DURATA DEL FINANZIAMENTO | 60 mesi |
| TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO (TASSO FISSO) | 6,00% |
| SPESE INCASSO RATA CON ADDEBITO IN C/C | € 2,00 |
| SPESE INCASSO RATA CON ADDEBITO A MEZZO SDD | € 7,00 |
| RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA | 1,50% del finanziato |
| COMMISSIONI ISTRUTTORIA | 1,50% del finanziato |
| SPESE PER RILASCIO GARANZIA FONDO MCC | 1,00% |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA (art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni) | 0,25% del finanziato |
| COSTO TOTALE DEL CREDITO | € 1.598,14 |
| COSTO TOTALE DEGLI ONERI | € 120,00 incasso in c/c € 420,00 incasso SDD |
| TAEG con addebito rata in c/c | 8,45% |
| TAEG con addebito a mezzo SDD | 9,62% |

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n.° 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.bancafucino.it.

MUTUO CHIROGRAFARIO

La Banca accrediterà sul conto corrente ordinario intestato alla Parte Finanziata l'importo del finanziamento e sullo stesso verranno addebitate le singole rate di rimborso del finanziamento alle loro scadenze.

| | VOCI | COSTI |
|--------------|-----------------------------------|--|
| | Importo | Da valutare in relazione alla garanzia concessa. |
| | Durata | Minima: 36 mesi Massima: 120 mesi |
| TASSI | Tasso di interesse nominale annuo | Tasso di interesse nominale annuo: 6,00%¹ |
| | | Spread massimo applicabile: 6,00 p.p. |
| | | Indici di riferimento: Fisso/Eur6m/Eur3m/Eur1m |
| | | Tasso di preammortamento: Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) |

¹ Il tasso di interesse applicato non potrà essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.

| | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_CHIRO-FONDO-GARANZIA-PMI_NC | Release 06 |
| | FOGLIO INFORMATIVO | Aggiornato al: | 1° agosto 2022 |
| | MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96" | Fine esercizio: | |

| | | | | |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | Tasso di mora | Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) maggiorato di 2,50 p.p. | | |
| SPESE | SPESE PER STIPULA DEL CONTRATTO | Recupero Spese Istruttoria | 1,50% dell'importo deliberato. | |
| | | Commissione di Istruttoria | 1,50% dell'importo deliberato. | |
| | | Spese di mediazione | € 0,00 | |
| | | Spese per rilascio garanzia Fondo MCC | Massimo 1,00% importo finanziato | |
| | SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO | Spese incasso singola rata | € 2,00 con addebito in conto € 7,00 tramite SDD | |
| | | Invio comunicazioni | Invio postale | On line ed E-mail² |
| | | | € 0,45 | Non previste |
| | | Imposta Sostitutiva | Applicata ai sensi del D.p.r.29/09/73 n.601 art.15 co.3. | |
| | | Spese di estinzione anticipata | 1,00% sul capitale residuo | |
| | PIANO DI AMMORTAMENTO | Tipo di ammortamento | Francese con rate posticipate comprensive di capitale e di interessi. | |
| Tipologia di rata | | Rata Fissa/Rata Variabile | | |
| Periodicità delle rate | | Mensile (da pagarsi in via posticipata). | | |
| VALUTE | Valuta applicata all'erogazione | Data erogazione | | |
| | Valuta applicata al pagamento rate sul Conto | Data scadenza rata | | |

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento BCE è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano

² Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

| | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_CHIRO-FONDO-GARANZIA-PMI_NC | Release 06 |
| | FOGLIO INFORMATIVO | Aggiornato al: | 1° agosto 2022 |
| | MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96" | Fine esercizio: | |

variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento EURIBOR è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

| | |
|--|--|
| TASSO MINIMO BCE | Rilevazione comunicati dalla BCE. |
| EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE | Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre). |
| EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE | Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio). |
| EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE | Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese. |
| EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE | Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese. |
| MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE | Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese. |
| MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE | Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese. |

ALTRE SPESE

Al momento della stipula del mutuo – o nel corso del contratto – sono previsti a carico del Cliente altri costi non ricompresi nel TAEG, in alcuni casi riferibili a servizi prestati da soggetti terzi:

| | |
|----------------------------|--|
| Tasso di mora | Pari al Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2,50 punti percentuali , comunque non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura). |
| Imposta sostitutiva | Come previsto dalla legge pro tempore vigente. |

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso sarà in facoltà della Banca di esigere un compenso pari al 1,00 % del capitale residuo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso stessa o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui il Cliente che sia classificato come cliente al dettaglio, per estinguere il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, il cliente stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

| | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_CHIRO-FONDO-GARANZIA-PMI_NC | Release 06 |
| | FOGLIO INFORMATIVO | Aggiornato al: | 1° agosto 2022 |
| | MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96" | Fine esercizio: | |

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il Procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

| | |
|---|--|
| Ammortamento | È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate. |
| Cliente al dettaglio | I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese ai sensi della vigente normativa. |
| Debito residuo | Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore. |
| Erogazione | Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito. |
| Estinzione anticipata | Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un compenso conteggiato sul debito residuo in linea capitale. |
| Finanziamento rateale | Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso. |
| Indicatore sintetico di costo (ISC/TAEG) | È un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi: <ul style="list-style-type: none"> • il rimborso del capitale; • il pagamento degli interessi; • le spese di istruttoria; |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_CHIRO-FONDO-GARANZIA-PMI_NC | Release 06 |
| | FOGLIO INFORMATIVO | Aggiornato al: | 1° agosto 2022 |
| | MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96" | Fine esercizio: | |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • di revisione del finanziamento; • di apertura e chiusura della pratica di credito; • le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilito dal creditore); • le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito); ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. |
| Interesse di mora | Interesse che il debitore versa alla Banca per il ritardo nell'adempimento nel pagamento di una rata di rimborso. |
| Microimpresa | L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE. |
| Piano di ammortamento "francese" | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
| Rata | Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito). |
| Spese incasso rata | Spese sostenute per l'emissione e l'incasso della rata. |
| Spese per rilascio garanzia Fondo MCC | La commissione, calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo di Garanzia, è un costo a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento. |
| Tasso annuo nominale (TAN) | Tasso di interesse espresso in percentuale e su base annua che applicato all'importo del finanziamento consente di determinare la quota di interessi che il debitore deve corrispondere alla Banca |
| Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dei mutui e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. |
| Tasso fisso | Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento. |